



Bruxelles, 3.10.2012
COM(2012) 585 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sul seguito da dare al discharge per l'esercizio 2010 (Sintesi)

{SWD(2012) 330 final}

{SWD(2012) 340 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2010 (Sintesi)

RELAZIONE SUL SEGUITO DATO ALLE RICHIESTE PRESENTATE DAL PARLAMENTO EUROPEO NELLE SUE RISOLUZIONI DI DISCARICO E DAL CONSIGLIO NELLA SUA RACCOMANDAZIONE DI DISCARICO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il presente documento è la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato alle risoluzioni di discarico del Parlamento europeo¹ e alla raccomandazione di discarico del Consiglio² per l'esercizio 2010, redatta ai sensi dell'articolo 319, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 147 del regolamento finanziario e dell'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento finanziario applicabile ai fondi europei di sviluppo (FES).

La relazione si concentra sulle quattro azioni prioritarie indicate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni di discarico del bilancio generale, nonché su altre richieste essenziali, ed è accompagnata da due documenti di lavoro dei servizi della Commissione contenenti le risposte della Commissione stessa a ogni specifica richiesta presentata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (in tutto 428). Rispetto alle risoluzioni e alle raccomandazioni di discarico del 2009, si registra un aumento del 44% delle richieste formulate alla Commissione.

Di queste 428 richieste, 337 in tutto sono presentate nella risoluzione del Parlamento europeo e 91 nella raccomandazione del Consiglio. In risposta a 119 richieste (95 del Parlamento europeo e 24 del Consiglio) la Commissione accetta di prendere nuove iniziative; per altre 283 richieste (217 del Parlamento europeo e 66 del Consiglio) ritiene invece che l'azione corrispettiva sia già stata eseguita o sia in fase di attuazione, anche se in alcuni casi occorrerà esaminarne i risultati. Infine, 26 richieste (25 del Parlamento europeo³ e una del Consiglio⁴) non possono essere accettate dalla Commissione per ragioni connesse all'attuale quadro giuridico e di bilancio, oppure al suo ruolo o alle sue prerogative istituzionali. Nei casi in cui la Commissione non accetta le richieste presentate dall'autorità di discarico, essa ne fornisce una giustificazione nei due documenti di lavoro allegati alla presente sintesi.

¹ Discarico del bilancio generale del 2010, relazioni speciali della Corte dei conti europea nel contesto del discarico alla Commissione, discarico del FES, discarico delle Agenzie. Documenti P7_TA(2012)0153 e P7_TA(2012)0154, consultabili al seguente indirizzo Web:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20120510+TOC+DOC+XML+V0//IT>

² Documenti 6081/12 ADD 1 e 2, e 6084/12 ADD 1, pubblicati sul seguente sito:

<http://www.europarl.europa.eu/committees/it/cont/publications.html?id=CONT00003>

³ Si vedano i punti 19, 47, 53, 58, 71, 78, 89, 90, 95, 138, 148, 151, 152, 183, 189, 227, 241, 244, 302, 305, 306, 309, 310, 311 e 332 del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle risoluzioni del Parlamento europeo.

⁴ Si veda il punto 69 del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla raccomandazione del Consiglio.

1. AZIONI PRIORITARIE

Nella risoluzione di scarico generale per il 2010, il Parlamento europeo sottolinea specificamente quattro azioni prioritarie relative alla responsabilità istituzionale e di natura finanziaria. Tali richieste sono state ampiamente discusse nel corso della procedura di scarico, in particolare con i membri della commissione parlamentare per il controllo dei bilanci (CONT), e la Commissione ha dato prova del suo deciso impegno a favore delle azioni prioritarie proposte.

1.1. Attento monitoraggio dell'uso degli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF)

Al punto 21, il Parlamento europeo invita la Commissione a monitorare attentamente l'uso degli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) attraverso una serie di iniziative e a riferire ogni anno in merito all'attuazione di tali iniziative all'autorità di scarico. Invita inoltre la Commissione a tenere conto degli insegnamenti tratti, a fornire una valutazione del rischio e ad elaborare meccanismi intesi a far rispettare agli Stati membri i loro obblighi d'informativa.

Nel febbraio 2012, la Commissione ha inviato al Parlamento europeo un documento di lavoro dei suoi servizi⁵ che contiene una valutazione dell'esperienza acquisita sia dalla Commissione stessa che dagli Stati membri nell'attuazione degli SIF nel settore della politica di coesione. Sulla base dei risultati disponibili dell'audit, tale documento illustra le lezioni tratte e le misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuale periodo di programmazione, nonché quelle proposte per il futuro. Sottolinea inoltre i rischi specifici inerenti a tali strumenti. La principale conclusione del documento è che gli SIF possono svolgere un ruolo importante per conseguire gli obiettivi della politica di coesione, esercitando un notevole effetto leva e attirando gli investitori privati; contribuiscono a rendere più efficace e sostenibile la politica di coesione, aiutando così le regioni ad affrontare sfide a lungo termine e aumentando l'incidenza a lungo termine di tale politica.

Tuttavia, l'esperienza indica la necessità di regole più chiare e maggiori orientamenti per garantire una sana gestione finanziaria. A tale proposito la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione⁶ di allineare le migliori prassi, di esaminare la possibilità di fornire agli Stati membri modelli di strumenti finanziari e di definire e applicare indicatori e coefficienti di leva, nonché un metodo di reimpiego con periodi di rotazione minimi. La Commissione ha risposto a queste raccomandazioni inserendo il concetto e le regole di leva e reimpiego nelle proposte di disposizioni comuni sugli strumenti strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020⁷. Ha inoltre garantito la maggiore coerenza possibile tra il quadro degli strumenti finanziari nell'ambito delle suddette disposizioni comuni e quello degli strumenti a livello dell'UE a titolo del regolamento finanziario (e continuerà a garantire la coerenza nell'applicazione dei relativi atti delegati).

All'inizio del 2011, in mancanza di un obbligo formale d'informazione nel regolamento vigente, la Commissione ha intrapreso un esercizio generale di raccolta di informazioni dagli Stati membri che è servito anche per la preparazione dei conti della Commissione per il 2010. Tale esercizio, condotto grazie alla cooperazione volontaria degli Stati membri, ha permesso alla Commissione di identificare i volumi di finanziamenti forniti tramite gli SIF e i tipi di

⁵ Documento di lavoro dei servizi della Commissione n. 36 del 2012.

⁶ Relazione speciale n. 2/2012: "Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale".

⁷ COM(2011)615 definitivo

strumenti impiegati. I risultati sono stati presentati in una relazione⁸ che offre una panoramica completa di tutti gli SIF in funzione alla fine del 2010 e ne analizza il processo di attuazione. La Commissione ha ripetuto questo esercizio alla fine del 2011 in preparazione dei conti del 2011.

Tali esercizi hanno dimostrato l'esigenza di migliorare il quadro giuridico e di conseguenza la Commissione ha avviato, nel luglio 2011, una revisione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La revisione, condotta con procedura rapida, è terminata nel dicembre 2011 con l'introduzione di disposizioni che hanno trasformato la rendicontazione degli Stati membri sugli aspetti finanziari ed esecutivi in una procedura periodica, standardizzata e obbligatoria all'interno della rendicontazione annuale sull'attuazione dei programmi. La proposta della Commissione per il successivo periodo di programmazione comprende requisiti analoghi, secondo i quali gli Stati membri invieranno alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che contemplino SFI, allegata alla relazione annuale sull'attuazione dei programmi.

In più, la Commissione ha avviato due vasti processi che le permetteranno di riferire in modo esaustivo sugli SIF: in primo luogo, un'analisi per Stato membro comprendente una valutazione generale sull'uso degli SIF, che sarà pubblicata entro la fine del 2012; in secondo luogo, un audit tematico sull'attuazione di un campione di SIF, il cui scopo principale è valutare l'affidabilità dell'attuazione degli SIF a livello dei singoli beneficiari. La Commissione riferirà sia sui risultati della valutazione che su quelli dell'audit, nelle prossime relazioni annuali di attività (RAA) dei servizi responsabili dei Fondi strutturali.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di riferire regolarmente all'autorità di scarico, la Commissione si impegna a fornire ogni anno una relazione sugli SIF sulla base dei dati specifici raccolti dagli Stati membri. Tali dati comprenderanno, fra l'altro, la descrizione delle disposizioni attuative, l'identificazione degli enti coinvolti nell'attuazione, il contributo dell'UE, il cofinanziamento nazionale corrisposto agli SIF e gli importi dell'assistenza corrisposti ai beneficiari finali. Nel quarto trimestre di ogni anno (a cominciare dal 2012) la Commissione fornirà una relazione sugli SIF attuati dagli Stati membri.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la Commissione è intervenuta decisamente per monitorare con attenzione gli SFI e migliorare le disposizioni legali al fine di evitare l'abuso di questi strumenti. Nel 2011 ha modificato il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione allo scopo di obbligare gli Stati membri a effettuare un'adeguata valutazione ex ante delle perdite previste al momento della creazione e della chiusura dei fondi di garanzia. Per la preparazione dei conti del 2010 e del 2011, la Commissione ha raccolto le informazioni sugli SIF sulla base della cooperazione volontaria degli Stati membri, come illustrato sopra per i Fondi strutturali. Inoltre, dal 2012 gli Stati membri sono tenuti a includere informazioni sugli importi corrisposti agli SFI, laddove applicabile, nella dichiarazione di spesa. Se la dichiarazione è incompleta, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni aggiuntive ed eventualmente ridurre o sospendere i corrispondenti pagamenti intermedi. Le suddette informazioni saranno trasmesse periodicamente al Parlamento. Per il prossimo periodo di programmazione, le disposizioni giuridiche sugli SIF saranno armonizzate con i Fondi strutturali nel regolamento sulle disposizioni comuni⁹.

⁸ <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120206ATT37316/20120206ATT37316EN.pdf>

⁹ COM(2011) 615 definitivo.

1.2. Catena di responsabilità

Al punto 36 il Parlamento invita la Commissione a mettere a disposizione della CONT un quadro esaustivo delle sintesi annuali degli Stati membri. I servizi della Commissione hanno inserito nelle RAA una sezione specifica in cui si analizza la garanzia fornita dalle sintesi annuali. Inoltre, tutte le sintesi annuali sono state inoltre messe a disposizione del Parlamento europeo nel quadro della procedura di discarico, purché la loro pubblicazione fosse conforme alle regole in materia¹⁰. La Commissione continuerà a seguire questo procedimento fino alla fine dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013. Con l'introduzione di orientamenti mirati per le dichiarazioni di gestione degli Stati membri nel regolamento finanziario riveduto, la Commissione ritiene che la catena di responsabilità possa ulteriormente migliorare.

Per quanto riguarda la dichiarazione politica in cui la Commissione accetta la responsabilità per l'esecuzione del bilancio dell'UE, la Commissione conferma di assumersi pienamente tale responsabilità, come previsto dall'articolo 317 del TFUE: l'intero Collegio adotta formalmente la relazione annuale di sintesi che copre interamente la responsabilità del bilancio dell'UE. La Commissione ha inoltre modificato la parte introduttiva di tale relazione, nella quale adesso si specifica chiaramente che la Commissione assume la propria responsabilità politica per la gestione condotta dai direttori generali e dai capi servizio, sulla base delle assicurazioni e delle riserve da loro espresse nelle relazioni annuali di attività (RAA).

La Commissione si impegna a migliorare continuamente la qualità, la leggibilità e la comparabilità delle RAA, che costituiscono il suo principale strumento di informazione sulla responsabilità e sulla gestione. Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta di aggiungere la firma del Commissario competente alle RAA del dipartimento a cui è collegato, la Commissione fa notare che ciò entrerebbe in contraddizione con la sua struttura di governance interna: sulla base di una decisione del Collegio, la responsabilità primaria di gestire le risorse finanziarie e umane è assegnata ai direttori generali o capi servizio, che assumono tale responsabilità di gestione firmando le RAA.

La richiesta del Parlamento che le RAA siano stese nel rispetto del principio di obiettività, evitando previsioni ottimistiche, e che i servizi ricevano orientamenti in particolare per quanto riguarda i tassi di errore residuo e gli importi a rischio, è stata presa attentamente in considerazione dalla Commissione al momento in cui quest'ultima ha elaborato le istruzioni permanenti aggiornate per la preparazione delle RAA del 2011 e i relativi orientamenti, nel novembre 2011. I servizi centrali della Commissione controllano che le istruzioni siano applicate in modo coerente al fine di garantire l'obiettività.

Per quanto riguarda la diversità tra i tassi di errore riferiti dalla Commissione e quelli riferiti dalla Corte dei conti, la Commissione osserva che il motivo principale di tali discrepanze è la diversità di mandato e competenze tra la Corte e la Commissione. In primo luogo, i tassi di errore della Corte dei conti si riferiscono ai capitoli della sua relazione annuale riguardanti determinati settori politici, mentre quelli delle RAA si riferiscono al singolo servizio interessato o addirittura a un programma specifico. In secondo luogo, i sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali prevedono una serie di diversi controlli successivi nel

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47 – allegato II; trasmissione di informazioni riservate al Parlamento europeo, punto 1.2.3).

corso di più anni, in funzione delle specificità di quei programmi. Di conseguenza le irregolarità sono individuate e corrette continuamente fino alla chiusura dei programmi, mentre la Corte dei conti fornisce un tasso di errore stimato per un dato esercizio finanziario.

Riguardo alla richiesta di riesaminare la metodologia alla base del parere generale del revisore interno ovviando alle carenze individuate dalla Corte dei conti, la Commissione ha preso nota delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale, concernenti il fatto che il revisore interno e la Corte stessa giungevano a conclusioni diverse nel valutare il quadro di controllo interno della Commissione. Mentre il revisore interno della Commissione accerta che ogni servizio abbia messo in opera sistemi di controllo efficaci, la Corte dei conti calcola un tasso di errore sulla legittimità e regolarità delle relative operazioni. Inoltre, anche se la Commissione può chiedere al revisore interno di svolgere audit specifici, questi è pienamente indipendente nell'esecuzione dei suoi compiti.

L'ultima richiesta si riferisce all'eventuale possibilità di migliorare il sistema di governance della Commissione tenendo conto del Libro verde sul quadro dell'Unione europea in materia di governo societario per il settore privato. La Commissione conferma il suo impegno a garantire un quadro efficace e trasparente in materia di governo societario sulla base dei principi di responsabilità già citati. Il suo attuale sistema, basato su una dichiarazione sulla governance adottata formalmente, tiene conto di questi criteri fondamentali per una solida struttura di governance. Per chiarire ulteriormente la responsabilità generale della Commissione in materia di esecuzione del bilancio dell'UE, la relazione di sintesi della Commissione è stata modificata secondo tali principi.

1.3. Accresciuto ricorso ai prefinanziamenti

Al punto 56 il Parlamento europeo invita la Commissione a fornirgli informazioni sul ricorso accresciuto ai prefinanziamenti tra il 2005 e il 2010 e ad adeguare tale ricorso nei vari programmi a un livello che garantisca il necessario fondo cassa affinché il beneficiario possa avviare il progetto.

La Commissione condivide con il Parlamento europeo l'opinione che il prefinanziamento meriti di essere esaminato in modo adeguato e periodico.

Il ricorso accresciuto al prefinanziamento negli ultimi anni riflette il ciclo di spesa dei programmi pluriennali ed è dovuto soprattutto all'inizio del periodo di programmazione 2007-2013. Altri fattori che contribuiscono a tale aumento sono il prefinanziamento aggiuntivo versato nell'ambito del pacchetto inteso a combattere gli effetti della crisi economica nel 2009-2010 e l'uso accresciuto degli SIF da parte dei Fondi strutturali, che figurano anch'essi come prefinanziamenti nella contabilità annuale.

Il livello di prefinanziamento nei vari programmi dovrebbe garantire il fondo cassa necessario affinché il beneficiario avvii il progetto, salvaguardando nel contempo gli interessi finanziari dell'Unione e tenendo conto dei vincoli operativi e relativi al rapporto tra costo ed efficacia.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accettato di modificare le norme del regolamento finanziario¹¹, in cui si stabilirà che il prefinanziamento sia liquidato periodicamente a seconda del calendario e della sostanza dei progetti sottostanti. In alternativa, per progetti superiori

¹¹ Articolo 87, paragrafo 4, e articolo 176, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale riveduto, attualmente in corso di adozione da parte delle autorità legislative.

a 5 000 000 euro, i beneficiari devono trasmettere almeno una volta all'anno all'ordinatore competente informazioni sulla spesa cumulativa. I progetti di azioni esterne sono esentati da queste norme e sottoposti ad altre regole; in ogni caso, per quelli di valore superiore a 5 000 000 euro sono autorizzati al massimo due prefinanziamenti non liquidati.

Infine, gli ultimi dati indicano che l'importo totale dei prefinanziamenti è lievemente diminuito nel 2011, il che conferma che l'aumento registrato nei primi anni del quadro finanziario 2007-2013 costituisce anche uno sviluppo normale legato al profilo di spesa dei programmi pluriennali.

1.4. Efficaci meccanismi sanzionatori nel settore della politica di coesione

Al punto 124, il Parlamento europeo invita la Commissione a creare efficaci meccanismi sanzionatori volti a far sì che le riduzioni nette diventino la regola, siano eliminati i progetti retroattivi, gli Stati membri siano obbligati a recuperare le spese non ammissibili dai beneficiari e siano incentivati ad attuare le politiche di coesione in maniera più efficace. Tali meccanismi sanzionatori sarebbero applicati con un margine minimo di discrezionalità, comporterebbero per gli Stati membri l'obbligo di informare adeguatamente la Commissione e autorizzerebbero quest'ultima a comminare sanzioni, interrompere i programmi operativi non conformi ai requisiti o avviare azioni legali nei confronti degli Stati membri che vengono meno ai loro obblighi in virtù dell'articolo 258 TFUE.

La Commissione ribadisce il suo deciso impegno a controllare attentamente l'attuazione dei programmi di coesione, anche al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'UE. Ritiene inoltre che le misure preventive e correttive già in atto (interruzioni, sospensioni, rettifiche finanziarie) contribuiscano efficacemente al conseguimento di tali obiettivi.

La Commissione riconosce tuttavia che gli strumenti a sua disposizione potrebbero essere potenziati sotto alcuni aspetti.

La proposta relativa a disposizioni comuni su tutti gli strumenti strutturali¹² risponde a una richiesta formulata da tempo dal Parlamento europeo introducendo rettifiche finanziarie nette da applicare agli Stati membri *“se la Commissione o la Corte dei conti europea rileva irregolarità che influiscono sui bilanci annuali”* trasmessi alla Commissione, e migliorando le procedure e le condizioni per interrompere e sospendere i pagamenti.

Per quanto riguarda i progetti retroattivi, la proposta di disposizioni comuni chiarisce ulteriormente l'ammissibilità di tali progetti vietando esplicitamente alle autorità di gestione di selezionare progetti che siano completamente attuati al momento della presentazione delle domande di finanziamento (articolo 55, paragrafo 4). La Commissione conta adesso sul legislatore per fare in modo che tali proposte siano realizzate.

Al momento, i singoli beneficiari sostengono già i costi delle rettifiche finanziarie applicate ai loro progetti in seguito a singoli audit e verifiche. Tuttavia, le rettifiche finanziarie applicate a seguito di procedure amministrative inefficaci dovrebbero coprire *un rischio generale* che siano dichiarate alla Commissione spese irregolari e pertanto non dovrebbero riferirsi a singoli beneficiari.

¹² COM (2011) 615 definitivo, articolo 137, paragrafo 6.

Le proposte legislative della Commissione per il periodo 2014-2020 si concentrano sui risultati e sull'efficacia della politica di coesione tramite: una programmazione strategica basata sugli obiettivi, la concentrazione tematica, un quadro di riferimento dei risultati comprendente una verifica dei risultati e una riserva di efficacia e di efficienza, indicatori comuni, un attento controllo della qualità dei dati del monitoraggio con la possibilità di sospendere i pagamenti se tali dati non sono attendibili e maggiori possibilità di ricorrere a sistemi di rimborso basati sulle realizzazioni o sui risultati.

La Commissione ha inoltre presentato una proposta diretta a potenziare la responsabilità degli Stati membri e il proprio ruolo di vigilanza, chiarendo l'uso dei vari meccanismi sanzionatori a sua disposizione. La Commissione non ha però proposto un sistema per “comminare sanzioni agli Stati membri o [...] interrompere i programmi operativi negli Stati membri o nelle regioni dimostratisi ripetutamente incapaci di attuare correttamente i Fondi strutturali e il Fondo di coesione”. Ritiene infatti che le sue attuali proposte di miglioramento degli strumenti, comprese le rettifiche nette, le consentano di controllare adeguatamente l'attuazione di ciascun programma al livello degli Stati membri. In caso di ripetute violazioni degli obblighi legali da parte degli Stati membri, la Commissione può anche decidere di avviare procedure d'infrazione nei confronti di questi ultimi in virtù dell'articolo 258 del TFUE, in particolare laddove si riscontri un'evidente violazione del dovere di cooperazione che incombe sugli Stati membri in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del TFUE.

2. QUESTIONI ORIZZONTALI

2.1. Governo societario della Commissione

Al punto 35 il Parlamento europeo chiede al Presidente della Commissione di firmare i conti e di corredare questi ultimi di una descrizione dei rischi che potrebbero incidere sul conseguimento degli obiettivi strategici, di una dichiarazione in cui il Presidente, unitamente al Collegio dei Commissari, accetta la responsabilità della gestione del rischio e di una dichiarazione ufficiale sul governo societario.

La Commissione ha già espresso la sua opinione sul modo in cui si assume la completa responsabilità politica a questo riguardo (cfr. punto 1.2). Per quanto riguarda la firma dei conti da parte del Presidente, la Commissione fa notare che qualsiasi dichiarazione aggiuntiva da parte del Presidente e/o di altri membri del Collegio, che rimangono politicamente responsabili, diluirebbe la chiara attribuzione delle attuali responsabilità di gestione ai direttori generali.

Per quanto riguarda le informazioni sui rischi, la questione è attualmente discussa nel quadro di un progetto del Comitato per i principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standard Board, IPSASB), al quale partecipa anche la Commissione. La Commissione propone quindi di attendere i risultati del progetto prima di applicare la versione definitiva della guida o dei principi internazionali.

2.2. Responsabilità degli Stati membri

Il Parlamento europeo chiede al punto 47 di presentare una proposta per l'introduzione dell'obbligo delle dichiarazioni nazionali di gestione. Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, la Commissione ha sostenuto la proposta relativa a dichiarazioni nazionali volontarie da sottoscrivere a livello politico. Sulla base dell'esito dei negoziati sul nuovo regolamento finanziario, si prevede attualmente che gli Stati membri possano fornire

alla Commissione dichiarazioni, sottoscritte al livello appropriato, basate sulle informazioni trasmesse ogni anno alla Commissione stessa (conti, dichiarazioni di gestione, sintesi annuale delle relazioni definitive di audit, giudizio di audit). Le dichiarazioni in questione sarebbero emesse in aggiunta alle dichiarazioni di gestione obbligatorie, che saranno firmate dagli organismi designati dagli Stati membri. Tali disposizioni si applicheranno per la prima volta alle spese derivanti dagli impegni presi a partire dal 2014.

2.3. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM)

Al punto 78 si chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza semestrale in merito al rischio che rappresenta per il bilancio dell'Unione la sua garanzia per il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM). La Commissione dovrebbe altresì illustrare il modo in cui, in caso di insolvenza, tali fondi sarebbero trasferiti nel bilancio dell'Unione e quindi all'EFSF.

In ogni caso, le obbligazioni emesse dall'UE finanziano i prestiti "back-to-back" e sono rimborsate, in circostanze normali, tramite i rimborsi eseguiti dal paese che ha assunto il prestito.

In caso di insolvenza, la gestione della tesoreria effettuata dalla Commissione e i suoi diritti di effettuare prelievi a carico degli Stati membri in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 1150/2000 garantiscono il pagamento tempestivo di tutte le spese obbligatorie, compreso il servizio del debito per le obbligazioni emesse dall'UE. Tutti i fondi mobilitati in tal modo sarebbero proposti per essere iscritti in bilancio alla linea 01 04 01 03 "Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria". Il Parlamento europeo, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, parteciperebbe a tale decisione.

2.4. Trasparenza

Ai punti 80-82 il Parlamento europeo chiede che tutti i pagamenti a carico del bilancio dell'Unione siano registrati in una banca dati on-line di facile impiego, prestando debita attenzione alla normativa sulla protezione dei dati.

La Commissione è convinta di rispettare i requisiti in materia di trasparenza previsti nel regolamento finanziario, con la debita attenzione alle norme sulla protezione dei dati e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

La Commissione pubblica direttamente le informazioni relative ai beneficiari dei fondi dell'UE che gestisce in modalità di gestione diretta: questi dati sono accessibili tramite il sistema di trasparenza finanziaria, un motore di ricerca centrale online¹³.

In base al nuovo regolamento finanziario e alle relative modalità d'esecuzione, laddove la gestione dei fondi dell'Unione è affidata ad altri organismi o persone (paesi terzi, organizzazioni internazionali, agenzie dell'UE ecc.), le convenzioni che assegnano loro funzioni di esecuzione del bilancio obbligano a pubblicare le informazioni relative ai

¹³ http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm

beneficiari secondo una presentazione standardizzata sul sito web di tali autorità od organismi¹⁴, oppure a fornirle alla Commissione per la pubblicazione.

3. QUESTIONI SPECIFICHE

3.1. Prestazione: ottenere risultati dal bilancio dell'Unione europea

Al punto 98 il Parlamento europeo rammenta di aver proposto che la Commissione proceda alla nomina di un "valutatore di prestazioni" al fine di stabilire una chiara titolarità della relazione di valutazione (articolo 318 del TFUE).

La Commissione non ritiene che si possa constatare una mancanza di titolarità nella relazione di valutazione adottata dal suo Collegio e ribadisce il suo impegno a presentare tale relazione in piena conformità con l'articolo 318 del TFUE. Comunque, per elaborare la relazione di valutazione e tutte le altre dichiarazioni politiche e gli altri documenti che pubblica in materia di valutazione, utilizzerà i suoi metodi di lavoro usuali, che includono i contributi forniti dalle unità responsabili della valutazione in ciascuna Direzione generale.

3.2. Coesione

Al punto 117 il Parlamento europeo invita la Commissione ad analizzare le carenze negli Stati membri e nelle regioni che presentano tassi di errore elevati. La Commissione ha pubblicato tale analisi nel documento di lavoro dei suoi servizi del novembre 2011 e continua a svolgere il proprio ruolo di attenta vigilanza secondo gli impegni presi con il piano d'azione del 2008¹⁵. I direttori generali per la Politica regionale e l'Occupazione hanno formulato riserve riguardo a un numero notevole di programmi nelle loro RAA del 2011 e di conseguenza hanno interrotto e/o sospeso i pagamenti per questi programmi. Tale metodo è conforme all'obiettivo generale di potenziare il ruolo di vigilanza svolto dalla Commissione.

Inoltre, al punto 118 il Parlamento europeo invita la Commissione a ripristinare i pagamenti interrotti soltanto in presenza di sufficienti elementi probatori dell'audit, raccolti in loco, da cui risulti l'effettiva eliminazione delle carenze riscontrate. La Commissione sottolinea che i pagamenti non vengono ripristinati finché essa non ottiene conferma che i sistemi possano funzionare correttamente in futuro e che siano state applicate le rettifiche finanziarie sulle spese precedenti, sulla base di impegni scritti formali e relazioni trasmesse dall'autorità di gestione responsabile, convalidati dall'autorità nazionale di audit o da audit di controllo in loco svolti dalla Commissione stessa.

3.3. Agricoltura e risorse naturali

Al punto 128 il Parlamento europeo invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la trasparenza e l'economicità degli accordi di baratto. Per quanto riguarda il programma di aiuto alimentare per gli indigenti nell'Unione, il regolamento (UE) n. 121/2012 autorizza la proroga dell'attuale programma fino al completamento del piano annuale per il 2013. Secondo la proposta di quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020, il programma di aiuto alimentare sarà finanziato dal bilancio per la Coesione.

¹⁴ L'informazione può essere altresì pubblicata, secondo una presentazione standardizzata, mediante altri mezzi adeguati.

¹⁵ SEC(2011)1179

3.4. Aiuto esterno, compreso il Fondo europeo di sviluppo (FES)

Per quanto riguarda l'aiuto europeo ad Haiti, sia ai punti 72-75 della risoluzione sul FES che ai punti 147-150 della risoluzione sul bilancio generale il Parlamento europeo chiede di garantire una migliore coerenza e complementarità tra gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, a livello programmatico e pratico, e di accrescere la visibilità. Al contempo chiede, nella risoluzione di scarico generale, un elenco dei progetti svolti a Haiti con una valutazione dettagliata dell'attuale situazione.

Le istruzioni per il FES/DCI relative al periodo 2014-2020, inviate alle delegazioni dell'UE, delineano un approccio complessivo, coerente ed efficace nei confronti dei paesi partner e accrescono il coordinamento e la complementarità tra programmi/strumenti geografici e tematici. Sia nella programmazione che nell'attuazione di attività finanziate dal FES si ricorrerà pertanto alla consulenza specifica della Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO).

Per quanto riguarda l'elenco dei progetti, la Commissione fa notare che sono già in funzione alcune procedure standard volte a garantire valutazioni e monitoraggi periodici dei progetti di sviluppo¹⁶. Inoltre, il piano di lavoro della Commissione (DG DEVCO) comprende una valutazione per paese relativa a Haiti, prevista per il prossimo anno. Le delegazioni dell'UE hanno ricevuto istruzioni per prendere iniziative concrete al fine di accrescere la visibilità, in stretto coordinamento con ECHO.

Il Parlamento invita la Commissione ad applicare agli strumenti di sostegno al bilancio condizioni rigorose e ben definite (punto 138 della risoluzione sul bilancio generale). Questo argomento è stato già affrontato nella comunicazione della Commissione sul futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi¹⁷ e più specificamente negli orientamenti per la formulazione e l'attuazione dei programmi di sostegno al bilancio. Nell'ambito di questi ultimi, la Commissione ha elaborato insieme agli Stati membri un quadro comune di valutazione del rischio (comprendente la governance politica, la stabilità macroeconomica, la gestione delle finanze pubbliche, la corruzione ecc.), che si è dimostrato uno strumento utile per definire e attuare operazioni di sostegno al bilancio.

Infine, per quanto riguarda l'integrazione del FES nel bilancio dell'Unione (punti 4-6 della risoluzione sul FES), la Commissione ritiene che, poiché l'accordo di Cotonou scade nel 2020, il periodo 2014-2020 debba essere utilizzato piuttosto per ridefinire i principi e l'architettura del partenariato UE-ACP e per preparare l'integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio per il periodo post-Cotonou.

3.5. Richieste alla Commissione riguardanti le agenzie decentrate e le imprese comuni

Varie richieste del Parlamento europeo riguardano questioni che sono state discusse dal Gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie e che sono affrontate nell'orientamento comune recentemente adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

¹⁶ Per maggiori informazioni su Haiti, consultare i seguenti indirizzi:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/haiti/haiti_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/projects/list_of_projects/projects_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/projects/case_studies/index_fr.htm

¹⁷ COM (2011) 638.

Ad esempio, il Parlamento europeo invita la Commissione a elaborare linee guida per modelli da utilizzare per la stesura del programma annuale di lavoro e della relazione annuale di attività (punto 64 della risoluzione sul bilancio generale e punto 39 della risoluzione su “Prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell’UE”) e chiede una revisione della posizione della Commissione nei consigli di amministrazione delle agenzie (punto 90 della risoluzione su “Prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell’UE”). La Commissione intende presentare entro la fine del 2012 una tabella di marcia per l’applicazione dell’orientamento comune con un calendario concreto delle iniziative progettate. In tale tabella di marcia indicherà, fra l’altro, il modo in cui essa intende dare seguito alle questioni sollevate dal Parlamento europeo. Le agenzie saranno responsabili dell’attuazione delle iniziative di loro competenza.

* * *